	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 2062

STINQ - UD/AIA/82

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

**Ditta AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO**

### IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e

l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Visto** il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Vista** la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo

perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

**Vista** l'autorizzazione n. 3250 dd. 18 ottobre 1985, con la quale il Comune di Santa Maria la Longa ha autorizzato, in via del tutto provvisoria, l'allora proprietaria Azienda Agricola Moretti e Pravisano ad effettuare lo scarico al suolo delle acque reflue assimilate alle acque domestiche provenienti dall'insediamento;

**Visto** il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

**Vista** la domanda del 30 marzo 2007 con la quale la Ditta AZ. AGR. CECCHETTO BALDASSARE con sede legale in Comune di Carlino (UD), via Marano, 52, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di Santa Maria la Longa (UD), via Onorato Bon, 7, località Santo Stefano Udinese;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-26087-UD/AIA/82 del 22 agosto 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Ditta;

**Vista** la nota prot. ALP.10-26094-UD/AIA/82 del 22 agosto 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Santa Maria la Longa, alla Provincia di Udine Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

**Considerato** che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 7 settembre 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

**Vista** la nota prot. n. 6711 del 7 agosto 2008 del Comune di Santa Maria la Longa avente ad oggetto: "Richiesta di sopralluogo e controllo dell'attività dell'allevamento dell'Azienda Agricola Baldassarre Cecchetto di Santo Stefano Udinese";

**Vista** la nota del 11 dicembre 2008, con la quale la Ditta ha trasmesso la dichiarazione asseverata del Gestore dell'impianto asseverata presso il Tribunale di Udine e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria;

**Visto** il verbale della prima seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 4 febbraio 2009, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione fa una breve descrizione del procedimento di AIA e passa quindi la parola al rappresentate della Ditta che fa una breve descrizione dell'attività svolta presso la stabilimento di Santa Maria la Longa;

- il rappresentante del Comune di Santa Maria la Longa solleva il problema degli odori emanati dall'Azienda agricola. Il problema degli odori è aumentato nell'ultimo anno e mezzo ed è stato oggetto di proteste verbali e scritte da parte degli abitanti del Comune;
- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 3287 D.P./GT/ca del 3 febbraio 2009, con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" ha chiesto documentazione integrativa;
- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 2009/16358 del 4 febbraio 2009, con la quale la Provincia di Udine ha chiesto integrazioni documentali;
- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 994/2009/TS/GRI/107 del 26 gennaio 2009, con la quale ARPA FVG ha chiesto della documentazione integrativa;
- la Conferenza di servizi chiede alla Ditta di esplicitare le BAT applicate e di integrare la descrizione del ciclo produttivo;
- la Conferenza di servizi, sulle problematiche sollevate, dà seguito ad un'ampia ed approfondita discussione;
- la Conferenza di servizi chiede alla Ditta di ripresentare la documentazione sulla base delle richieste formulate;
- la Conferenza di servizi ritiene pertanto di chiedere alla Ditta di presentare la citata documentazione, in numero di 7 copie, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;
- la Conferenza di servizi ritiene di sospendere il procedimento di rilascio dell'AIA, in attesa di ricevere le integrazioni documentali richieste;

**Vista** la nota prot. ALP.10- 3937 UD/AIA/82 del 6 febbraio 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Santa Maria la Longa, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", all'AATO Centrale Friuli ed alla Ditta, il verbale della prima conferenza dei servizi e le note di richiesta integrazioni;

**Preso atto** della nota del 11 aprile 2009, con la quale il sig. Cecchetto Angelo titolare della Ditta AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO ha comunicato di essere subentrato al sig. Cecchetto Baldassarre titolare della Ditta Az. Agr. Cecchetto Baldassarre in qualità di gestore dell'allevamento avicolo ubicato in Comune di Santa Maria la Longa (UD), via Onorato Bon, 7, località Santo Stefano Udinese;

**Atteso** che:

- il sig. Cecchetto Angelo titolare della Ditta AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO è proprietario dell'allevamento intensivo di pollame sito in Santa Maria la Longa Prov. (UD), via O. Bon 7, atto di compravendita notaio Vincenzo Cirola del 14/02/1997 Rep. n. 8293 Racc. n. 1892 registrato a Cervignano del Friuli il 4/03/1997 al n. 78 Vol. V Mod. I;
- alla data del 30 marzo 2007 l'impianto in argomento era gestito dal sig. Cecchetto Baldassarre titolare dell'Azienda Agricola omonima, il quale ha pertanto presentato, per il medesimo impianto, domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- dalla data del 16 marzo 2009 conduce in qualità di proprietario e gestore il medesimo allevamento, come specificato nella notifica all'Azienda Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" Dipartimento di Prevenzione, del 27 marzo 2009 e successiva comunicazione alla Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna, tramite il Servizio Tutela e Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico, del 11 aprile 2009;

**Vista** la nota prot. ALP.10-17327-UD/AIA/82 del 25 giugno 2009, con la quale il Servizio

competente ha concesso la proroga, fino al 30 settembre 2009, del termine per la presentazione delle integrazioni documentali richieste in sede di Conferenza di servizi, come richiesto dalla Ditta con nota datata 3 giugno 2009;

**Vista** la nota prot. ALP.10-28637-UD/AIA/82 del 13 ottobre 2009, con la quale il Servizio competente ha concesso la proroga, fino al 30 novembre 2009, del termine per la presentazione delle integrazioni documentali richieste in sede di Conferenza di servizi, come richiesto dalla Ditta con nota datata 28 settembre 2009;

**Vista** la nota prot. ALP.10-28664-UD/AIA/82 del 13 ottobre 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Santa Maria la Longa, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG" ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e all'AATO Centrale Friuli, parte delle integrazioni presentate dalla Ditta con nota datata 5 ottobre 2009;

**Vista** la nota prot. ALP.10-41612-UD/AIA/82 del 11 dicembre 2009 con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Santa Maria la Longa, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e all'AATO Centrale Friuli, parte delle integrazioni presentate dalla Ditta con nota datata 29 novembre 2009;

**Preso atto** della nota trasmessa via fax in data 26 marzo 2010, con la quale il Comune di Santa Maria la Longa ha trasmesso copia dell'autorizzazione provvisoria allo scarico prot. n. 3250 del 18 ottobre 1985, rilasciata all'allora proprietaria Azienda Agricola Moretti e Pravisano, precisando che non sono seguiti altri atti relativi agli scarichi dell'insediamento;

**Visto** il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 22 marzo 2010, dal quale risulta che:

- la Conferenza di servizi acquisisce la nota prot. n. 2491/10/S/PA/12 del 19 marzo 2010, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha formulato delle osservazioni, ha richiesto delle integrazioni e ha proposto una ipotesi di Piano di monitoraggio e controllo;

- il rappresentante del Comune di Santa Maria la Longa evidenzia la criticità della presenza di odori segnalata dai cittadini ed auspica l'individuazione di azioni volte a mitigare l'impatto degli odori stessi;

- la Conferenza di servizi, a seguito della discussione intervenuta riguardo agli odori molesti, prospetta la possibilità di adottare le seguenti due strategie:

1) comunicazione preventiva della Ditta nelle fasi di maggiore criticità del ciclo produttivo;  
2) installazione, da parte della Ditta, di strumentazione per la rilevazione dell'intensità dell'odore;

- la Conferenza di servizi conclude i propri lavori alle ore 16.15;

**Vista** la nota prot. ALP.10- 21936 UD/AIA/82 dd. 1 aprile 2010 con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Santa Maria la Longa, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", all'AATO Centrale Friuli ed alla Ditta, il verbale della seconda seduta della conferenza dei servizi e la nota di richiesta di integrazioni di ARPA che dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento del verbale stesso;

**Vista** la nota del 4 maggio 2010, con la quale la Ditta ha risposto alla richiesta di integrazioni di cui alla citata lettera di ARPA del 19 marzo 2010;

**Vista** la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

**Considerato** che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

**Considerato** che l'autorizzazione settoriale agli scarichi del Comune di Santa Maria la Longa n. 3250 del 18 ottobre 1985, pur se intestata all'Azienda Agricola Moretti e Pravisano, viene comunque sostituita con la presente autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Ditta AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## **DECRETA**

**Art. 1** - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Santa Maria la Longa (UD), via Onorato Bon, 7, località Santo Stefano Udinese, da parte della Ditta AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO con sede legale in Comune di Carlino (UD), via Marano, 50.

**Art. 2** - La presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione agli scarichi del Comune di Santa Maria la Longa n. 3250 del 18 ottobre 1985.

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili,

come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - La Ditta adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

**Art. 6** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 8** - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 9** - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 10** - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 11** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 12** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 13** - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo

anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

**Art. 14** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art. 15** - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

**Art. 16** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

**Art. 17** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 18** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **11 0 NOV. 2011**

**AUTONOMA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**AGENZIA REGIONALE AMBIENTE E POLITICHE PER LA MONTAGNA**  
**DIREZIONE CENTRALE**  
**DIRETTORE DEL SERVIZIO**  
Pett. ing. Pierpaolo Gubertini

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €14,62  
Agenzia ENTRATE QUATTORDICI/62  
00019959 000080ZE W0SST001  
00008680 22/09/2011 12:01:23  
0001-00009 94078997885720F  
IDENTIFICATIVO 01100131514424

0 1 10 013151 442 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €14,62  
Agenzia ENTRATE QUATTORDICI/62  
00019959 000080ZE W0SST001  
00008680 22/09/2011 12:01:28  
0001-00009 94078997885720F  
IDENTIFICATIVO 01100131514413

0 1 10 013151 441 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €14,62  
Agenzia ENTRATE QUATTORDICI/62  
00019959 000080ZE W0SST001  
00008681 22/09/2011 12:01:34  
0001-00009 9006908831F93F6  
IDENTIFICATIVO 01100131514402

0 1 10 013151 440 2

pag 8/20



# ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE <sup>1</sup>	NOTE	
pBuone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	APPLICATA	
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	APPLICATA	
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	NON PERTINENTE	NON SI PRODUCONO EMISSIONI PERICOLOSE- PRESENTE PIANO AUTOCONTROLLO SALMONELLA
		Programma di manutenzione degli impianti	APPLICATA	
		Interventi sulle strutture di servizio	APPLICATA	
		Pianificazione delle attività	APPLICATA	
		1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	NON PERTINENTE
	Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi		APPLICATA	
	Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.		APPLICATA	

<sup>1</sup> APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	APPLICATA	
	Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	APPLICATA	
	Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	NON PERTINENTE	ASSENZA DI CISTERNE
	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	APPLICATA	
	Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	APPLICATA	
	Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	APPLICATA	
	Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	APPLICATA	
	Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	APPLICATA	
	Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	NON PERTINENTE	SISTEMA DI CONTROLLO DEI PARAMETRI AMBIENTALI COMPUTERIZZATO
	Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	APPLICATA	

		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	APPLICATA	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	APPLICATA	
		Adozione di programmi luce	APPLICATA	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	NON APPLICATA	

	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	APPLICATA	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	APPLICATA	
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	APPLICATA	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	APPLICATA	
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	APPLICATA	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	APPLICATA	

2 Tecniche nutrizionali come BAT		2.1 Alimentazione per fasi	APPLICATA	
		2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali	APPLICATA	
		2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	
		2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	
		2.5 Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA	
3. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	NON APPLICATA	
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	APPLICATA	
5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti				

6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	APPLICATA	NO COPERTURA – PRESENZA VASCA RACCOLTA ACQUA DI PERCOLAZIONE CONCIMAIA
	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	APPLICATA	STALLA STABILAZIONE BROILERS
	6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	APPLICATA	IN CASO DI NECESSITA'
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	APPLICATA	
	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	APPLICATA	
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME

7. BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	7.1.6 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	7.2.1 Incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	APPLICATA	



## ALLEGATO B

Il gestore dell'impianto deve adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- lo stoccaggio del materiale palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;
- l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo deve avvenire conformemente alle norme vigenti;
- le fosse biologiche ed i pozzi perdenti devono essere ispezionabili.






# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI



Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

#### **Arresto definitivo dell'impianto**

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

#### **Manutenzione dei sistemi**

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

#### **Accesso al sito aziendale**

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

#### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

#### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	Ditta AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO	CECCHETTO ANGELO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

<b>AZIONE DI VERIFICA</b>	<b>METODO</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>REG.</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
<b>1.1 Stabulazione</b>				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
<b>1.2 Sistema idrico</b>				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)

<b>1.3 Materie Prime</b>				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
<b>1.4 Sistema Energetico</b>				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
<b>1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui</b>				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
<b>1.6 Manutenimento e pulizia</b>				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc.)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
<b>1.7 Rifiuti</b>				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			
<b>1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico</b>				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

## Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

## Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; (2)	3

<sup>(2)</sup> Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.





# **PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**



P.U.A. COMPLETO (allegato C2)

ID AREA PEDOCлимATICA	PRIMO ANNO (coltura)	SECONDO ANNO (coltura)	SUPERFICIE (ha)	% SAU	PRECISIONE	ID	N totale consentito (kg/ha)	N zootecnico consentito (kg/ha)
Z2	MAIS GRANELLA	MAIS GRANELLA	18,2	33%	F	C1	300	170
Z2	SOIA/PISELLO	MAIS GRANELLA			A	C2	260	170
Z2	FRUMENTO/ORZO	MAIS GRANELLA	18,2	33%	E	C3	290	170
Z2	PRATO/MEDICA	MAIS GRANELLA			B	C4	180	170
Z2	MAIS GRANELLA	FRUMENTO/ORZO	8,8	16%	F	C5	210	170
Z2	SOIA/PISELLO	FRUMENTO/ORZO	5,0	9%	A	C6	170	170
Z2	FRUMENTO/ORZO	FRUMENTO/ORZO			E	C7	200	170
Z2	PRATO/MEDICA	FRUMENTO/ORZO			B	C8	90	90
Z2	MAIS GRANELLA	SOIA/PISELLO			F	C9	70	70
Z2	SOIA/PISELLO	SOIA/PISELLO			A	C10	30	30
Z2	FRUMENTO/ORZO	SOIA/PISELLO	5,0	9%	E	C11	60	60
Z2	PRATO/MEDICA	SOIA/PISELLO			B	C12	30	30
Z2	MAIS GRANELLA	ERBA MEDICA			F	C13	90	90
Z2	SOIA/PISELLO	ERBA MEDICA			A	C14	50	50
Z2	FRUMENTO/ORZO	ERBA MEDICA			E	C15	80	80
Z2	PRATO/MEDICA	ERBA MEDICA			B	C16	30	30
Z2	PRATO/MEDICA	PRATO			B	C17	60	60

CARATTERISTICHE DEL REFLUO ZOOTECNICO

(dati ricavati dalla comunicazione di smaltimento ai sensi dell'art.5 della L.R. 23/1/2007 n° 1)

Descrizione	QUANTITA' (mc)	AZOTO (kg)	CATEGORIA	EFFICIENZA
Pollina prodotta da lettiera avicola	764	14145	Palabile	0,5

Solo il 30% delle direzioni totali prodotte (47150 kgN\*30%=14145kgN) pari a 764 mc sono smaltite nella regione FVG e sono conteggiate nel presente prospetto.

SMALTIMENTO DEL REFLUO ZOOTECNICO

(risultati ottenuti mediante metodo a cascata, ovvero distribuendo il refluo ad esaurimento a partire dalle colture più esigenti fino alle colture meno esigenti)

INTERAZIONE (tab1/tab2)	SUPERFICIE (ha)	N nel refluo (kg/mc)	N consentito (kg/ha)	EFFICIENZA (%)	Refluo unit consent (mc)	Refluo unit distrib (mc)	Refluo tot distrib (mc)	N al campo (kg/ha)
APPEZZAMENTO UNO	Z2/C1	18,51	170	50,00%	18,36	13,2	240,23	122,20
APPEZZAMENTO DUE	Z2/C3	18,51	170	50,00%	18,36	13,2	240,23	122,20
APPEZZAMENTO TRE	Z2/C5	18,51	170	50,00%	18,36	9,8	86,48	90,72
APPEZZAMENTO QUATTRO	Z2/C6	18,51	170	50,00%	18,36	9,8	86,48	90,72
APPEZZAMENTO CINQUE	Z2/C11	18,51	60	50,00%	6,48	0	0,00	0,00
APPEZZAMENTO SEI	Z4/C1	18,51	300	50,00%	32,41	15,4	74,40	142,56
APPEZZAMENTO SETTE	Z4/C3	18,51	290	50,00%	31,33	15,4	74,40	142,56
APPEZZAMENTO OTTO	Z4/C5	18,51	210	50,00%	22,69	0	0,00	0,00
APPEZZAMENTO NOVE	Z4/C6	18,51	170	50,00%	18,36	0	0,00	0,00
APPEZZAMENTO DIECI	Z4/C11	18,51	60	50,00%	6,48	0	0,00	0,00

TOTALE REFLUO SMALTITO (mc) =

764,4

\*valore ottenuto con arrotondamento per eccesso e comunque superiore alla q.tà prodotta

